

Il presente documento è conforme all'originale contenuto negli archivi della Banca d'Italia

Firmato digitalmente da

## **UNITÀ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA PER L'ITALIA**

### **COMUNICAZIONE IN TEMA DI “DICHIARAZIONE DELLE OPERAZIONI IN ORO”**

#### *Premessa*

La Legge 17 gennaio 2000, n. 7 e successive modificazioni (di seguito, la Legge), recante nuova disciplina del mercato dell'oro prevede, all'articolo 1, comma 2, l'obbligo di dichiarare all'Ufficio italiano dei cambi (UIC) operazioni aventi ad oggetto oro, qualora il valore delle stesse risulti di importo pari o superiore a 12.500 euro. L'articolo 1, comma 6, dispone che l'Ufficio italiano dei cambi definisca i contenuti e le modalità di effettuazione delle dichiarazioni.

In attuazione di tali disposizioni, l'UIC ha emanato il Provvedimento del 14 luglio 2000 relativo, fra l'altro, alla determinazione dei contenuti e delle modalità di effettuazione delle dichiarazioni delle operazioni in oro.

Successivamente, l'articolo 62, comma 2, del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, ha stabilito che ogni riferimento all'Ufficio italiano dei cambi contenuto nelle leggi o in atti normativi si intende effettuato alla Banca d'Italia. Con Regolamento della Banca d'Italia del 21 dicembre 2007, disciplinante l'organizzazione e il funzionamento dell'Unità d'informazione finanziaria (UIF), è stato attribuito alla UIF il compito di ricevere le dichiarazioni delle operazioni in oro (articolo 10, comma 5).

La Banca d'Italia ha fornito chiarimenti in materia di oro, in data 28 maggio 2010, che si aggiungono a quelli già espressi dall'UIC (pubblicati nel sito della UIF).

Con la presente comunicazione vengono fornite indicazioni in merito al contenuto e alle modalità di effettuazione delle dichiarazioni delle operazioni in oro, in relazione al prossimo avvio della nuova procedura di inoltro delle dichiarazioni in via telematica, tramite il portale INFOSTAT-UIF.

Le modalità per l'adesione al sistema di segnalazione *on-line* e per l'inoltro delle dichiarazioni saranno indicate in un apposito comunicato pubblicato sul sito della UIF.

## *1. Operazioni in oro da dichiarare*

Sono soggette all'obbligo di dichiarazione le operazioni aventi a oggetto l'oro da investimento e il materiale d'oro diverso dall'oro da investimento, ad uso prevalentemente industriale, come definiti dall'articolo 1, comma 1, della Legge e dai chiarimenti della Banca d'Italia del 28 maggio 2010, qualora il valore delle stesse risulti di importo singolo pari o superiore alla soglia di 12.500 euro.

L'importo da dichiarare è costituito dal valore dell'oro oggetto dell'operazione.

In particolare, sono sottoposte all'obbligo di dichiarazione:

- l'acquisto o la vendita di oro, il prestito d'uso, il conferimento in garanzia, il trasferimento di oro al seguito da e verso l'estero, il trasferimento di oro a titolo di donazione e di successione *mortis causa* e qualunque altra operazione non finanziaria in oro;
- le operazioni finanziarie in oro, compiute dalle banche e dagli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 2 della Legge, qualora diano luogo alla consegna materiale dell'oro.

Ai sensi della normativa vigente l'obbligo non ricorre qualora più operazioni dello stesso tipo compiute con la medesima controparte, ciascuna di importo inferiore alla predetta soglia, si configurino, anche nell'arco di un giorno, come singoli e separati contratti.

Non sono altresì soggette all'obbligo di dichiarazione le seguenti operazioni:

- le operazioni in oro di cui è parte la Banca d'Italia;
- le operazioni finanziarie in oro e le operazioni non finanziarie in oro, qualora poste in essere tra banche e intermediari finanziari ovvero tra banche e intermediari finanziari e banche o succursali situate all'estero;
- le operazioni in oro da gioielleria e, in ogni caso, quelle aventi a oggetto oro sotto forma di prodotto finito, sia nuovo sia usato da lavorare o da riparare, sia in condizioni di rottame o rifiuto da destinare a successiva fusione per ricavarne altro oro di tipo diverso da quello di cui dall'articolo 1, comma 1, della Legge;
- le operazioni in oro per la componentistica elettronica e per scopi medici e diagnostici;
- le operazioni in oro in conto lavorazione o deposito, in visione o in prova. Tali operazioni, se compiute con l'estero, devono essere assistite da idonea documentazione doganale.

## *2. Soggetti tenuti all'obbligo di dichiarazione*

E' tenuto alla dichiarazione il soggetto che a qualsiasi titolo trasferisce l'oro.

In caso di successione *mortis causa*, è tenuto alla dichiarazione il soggetto che succede nella titolarità dell'oro.

In caso di operazioni in oro compiute con soggetti non residenti né aventi sede legale in Italia, è tenuta alla dichiarazione la parte residente o avente sede legale in Italia.

Qualora parte dell'operazione sia una banca o un operatore professionale in oro di cui all'articolo 1, comma 3, della Legge, spetta agli stessi l'obbligo dichiarativo.

Per le operazioni di trasferimento di oro al seguito da e verso l'estero, al di fuori dei casi relativi agli atti di disposizione sull'oro, la dichiarazione è effettuata dal soggetto per conto del quale il trasferimento viene effettuato.

Per le operazioni finanziarie in oro la dichiarazione per l'oro consegnato o ricevuto è effettuata dalle banche o dagli intermediari finanziari.

### *3. Contenuto della dichiarazione oro*

Le dichiarazioni oro relative alle operazioni di cui al paragrafo 1, fatta eccezione per quelle di trasferimento di oro al seguito verso l'estero, contengono:

- i dati identificativi del dichiarante;
- i dati identificativi della controparte;
- la data e il tipo di operazione;
- il tipo e il quantitativo di oro puro espresso in grammi;
- il valore dell'oro che, se non diversamente concordato dalle parti, è desunto dalla quotazione dell'oro alla data in cui viene concluso il trasferimento.

I dati identificativi sono, nel caso di persona fisica, il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, l'indirizzo di residenza, il codice fiscale e gli estremi di documento di identificazione; nel caso di soggetti diversi da persona fisica, la denominazione, la sede legale, il codice fiscale e la data di costituzione. Nel caso di soggetti esteri rientra tra i dati identificativi il codice fiscale attribuito dall'Autorità italiana, ove rilasciato.

Ogni dichiarazione può contenere una sola controparte. In caso di più controparti della medesima operazione si effettua una dichiarazione per ciascuna di esse.

In caso di operazioni di trasferimento di oro al seguito dall'estero, l'indicazione della controparte non è dovuta.

In caso di operazioni dello stesso tipo compiute con la medesima controparte nel mese di riferimento, si effettua un'unica dichiarazione che indica anche il numero, il quantitativo e il valore complessivo delle operazioni effettuate.

#### *4. Contenuto della dichiarazione preventiva oro*

In caso di operazioni di trasferimento di oro al seguito verso l'estero viene effettuata una dichiarazione preventiva alla UIF.

Le dichiarazioni preventive oro contengono:

- i dati identificativi del dichiarante;
- i dati identificativi della controparte;
- la data del passaggio transfrontaliero;
- il mezzo di trasporto utilizzato;
- il tipo e il quantitativo di oro puro espresso in grammi;
- il valore dell'oro che, se non diversamente concordato dalle parti, è desunto dalla quotazione dell'oro alla data in cui viene concluso il trasferimento;
- il tipo di operazione, specificando se si tratta di mero trasferimento di oro al seguito verso l'estero ovvero di trasferimento finalizzato ad altra operazione in oro.

I dati identificativi sono, nel caso di persona fisica, il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, l'indirizzo di residenza, il codice fiscale e gli estremi di documento di identificazione; nel caso di soggetti diversi da persona fisica, la denominazione, la sede legale, il codice fiscale e la data di costituzione. Nel caso di soggetti esteri rientra tra i dati identificativi il codice fiscale attribuito dall'Autorità italiana, ove rilasciato.

Ogni dichiarazione può contenere una sola controparte. In caso di più controparti della medesima operazione si effettua una dichiarazione per ciascuna di esse.

Nel caso in cui l'operazione di trasferimento di oro al seguito verso l'estero non sia finalizzata ad altra operazione in oro, l'indicazione della controparte non è dovuta.

Il trasferimento dell'oro verso l'estero deve essere accompagnato da copia della dichiarazione preventiva oro con attestazione del ricevimento rilasciata dalla UIF.

#### *5. Modalità per la compilazione e l'inoltro delle dichiarazioni*

Le dichiarazioni oro sono trasmesse alla UIF in via telematica per mezzo di una segnalazione oro, effettuata entro la fine del mese successivo alla data di compimento dell'operazione. In caso di operazione con sottostante contratto, il termine per la trasmissione alla UIF della segnalazione oro decorre dalla data di stipula del contratto stesso.

Le dichiarazioni preventive oro sono trasmesse alla UIF prima del passaggio transfrontaliero. Ferma restando la dichiarazione preventiva, l'eventuale operazione in oro alla quale il passaggio transfrontaliero è finalizzato, va ricompresa all'interno della

segnalazione oro trasmessa alla UIF entro la fine del mese successivo a quello di compimento dell'operazione.

Il soggetto privato tenuto alla dichiarazione può trasmettere la segnalazione oro e la dichiarazione preventiva oro avvalendosi di una banca o di un operatore professionale.

Le segnalazioni oro e le dichiarazioni preventive oro sono trasmesse alla UIF attraverso la rete Internet, tramite il portale INFOSTAT-UIF. Le modalità per l'adesione al sistema di segnalazione *on-line* e per l'inoltro delle segnalazioni oro e delle dichiarazioni preventive oro saranno indicate in un comunicato pubblicato sul sito della Unità d'informazione finanziaria.

#### *6. Rettifica e annullamento delle dichiarazioni*

La rettifica o l'annullamento delle segnalazioni e delle dichiarazioni preventive oro sono inoltrate, anche su richiesta della UIF, in conformità alla procedura descritta nel comunicato di cui al precedente paragrafo 5.

La segnalazione oro o la dichiarazione preventiva oro inoltrata al fine di rettificare la segnalazione o la dichiarazione preventiva precedentemente effettuata sostituisce quest'ultima integralmente.

#### *7. Disposizioni finali*

La nuova procedura di trasmissione delle dichiarazioni oro entrerà in vigore entro la fine del 2014. La data di avvio verrà resa nota con successiva comunicazione.

Le segnalazioni oro e le dichiarazioni preventive oro, riferibili ad operazioni compiute a partire dalla data di avvio del nuovo sistema, dovranno essere inviate alla UIF esclusivamente con le nuove modalità telematiche, che sostituiscono quelle di cui alla Circolare UIC del 28 marzo 2001.

Roma, 1 agosto 2014

IL DIRETTORE

C. Clemente